



. 1767/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3322/2015

Dott. UMBERTO BERRINO

- Presidente - Cron. 1767

Dott. ENRICA D'ANTONIO

- Consigliere - Rep.

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere - Ud. 08/09/2020

Dott. DANIELA CALAFIORE

- Consigliere - CC

Dott. FRANCESCO BUFFA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3322-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;

- ricorrenti -

contro

STUDIO ASSOCIATO PIER GIANNI E MARIO CABRAS;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 290/2014 della CORTE D'APPELLO
di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata
il 25/11/2014 R.G.N. 127/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA;

Il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. STEFANO VISONA' ha depositato conclusioni
scritte.

C.C. 8 settembre 2020, Pres. Berrino, rel. Buffa,
r.g. 3322/15, INPS c. Studio associato Cabras

PREMESSO CHE:

1. La Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 25.11.14, in riforma di sentenza del tribunale di Sassari del 2013, ha annullato l'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva intimato allo studio professionale in epigrafe il pagamento di oltre euro 4761, a titolo di restituzione contribuzione agevolata fruita dallo studio in riferimento alla posizione di una lavoratrice assunta con contratto di inserimento.
2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto infondata la pretesa restitutoria dell'INPS (basata sul presupposto della non fruibilità da parte degli studi professionali degli sgravi previsti per i contratti di inserimento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 276 del 2003), ritenendo che gli studi professionali avessero diritto agli sgravi in quanto imprese ai sensi della lettera a) del citato articolo.
3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per due motivi; lo Studio professionale è rimasto intimato.

CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo si deduce -ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 54 e



seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata trascurato che la detta disciplina, relativa ai contratti di inserimento -in correlazione con la natura non formativa del contratto di inserimento- non ha più previsto tra i beneficiari degli sgravi i datori iscritti negli Albi professionali, già previsti dalla diversa disciplina relativa al contratto di formazione e lavoro.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 54 predetto in relazione all'articolo 2397 del codice civile, per avere la sentenza impugnata trascurato che lo studio professionale - che vi era onerato- non ha dimostrato la prevalenza della attività organizzativa su quella professionale ai fini del riconoscimento della natura di impresa.
6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente: essi sono fondati.
7. Occorre premettere che la disciplina invocata al fine della fruizione degli sgravi, a differenza di quella relativa al contratto di formazione e lavoro (art 16 d.l. 299/94, conv. In l. 451/94), non contempla più "i datori di lavoro iscritti agli albi professionali". L'art. 54 su richiamato reca per converso una indicazione analitica dei soggetti che possono concludere i contratti di inserimento e, non contemplando gli studi professionali, ha evidentemente inteso escludere gli stessi dalla fruizione dei benefici previsti.
8. Né lo studio professionale associato può ritenersi ricompreso tra le "associazioni professionali"



previste dalla normativa del contratto di inserimento, riferendosi la norma a categoria generale di associazione che raggruppa tutti i soggetti esercenti date professioni e non a singoli studi associati, ovvero a singoli professionisti che esercitano insieme la professione.

9. Ciò posto, va rilevato che la normativa relativa agli sgravi, in quanto derogatoria della generale sottoposizione alle obbligazioni contributive, reca disposizioni di stretta interpretazione, che non consentono l'estensione anche a soggetti che esercitino una professione intellettuale.
10. In tal senso, si è già pronunciata questa Corte, sia pure con riferimento a sgravi contributivi previsti da diverse discipline, escludendosi da un lato che l'agevolazione sia riconoscibile agli esercenti una libera professione (nella specie, la professione forense), essendo limitata ai soli soggetti espressamente indicati dalla disciplina di riferimento (Cass. Sez. Lav. 9382 del 12.4.17; Cass. sez. lav. n. 16092 del 26.6.2013; Cass. Sez. Lav. n. 8258 del 2010), ed escludendosi dall'altro lato l'applicabilità della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonomamente organizzata, esercitino una professione intellettuale, atteso che l'espresso riferimento alle "imprese" contenuto nelle norme che prevedono l'agevolazione deve essere interpretato con stretto riferimento ai soli soggetti esercenti professionalmente attività economica organizzata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16092 del 26/06/2013, Rv. 626977 - 01, Sez. L, Sentenza n. 18710 del



06/08/2013, Rv. 628350 - 01; sez. lav. n. 8257 del 7.4.2010 e Cass. Sez. Lav. n. 8258 del 2010).

11. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata. Non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva della lite.
12. Spese secondo soccombenza.

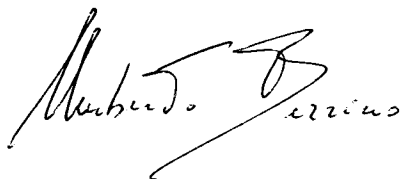
p.q.m.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; condanna lo Studio associato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano -per ciascun grado di giudizio- in € 2000,00 per compensi professionali ed € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8 settembre 2020.

Il Presidente

Umberto Berrino



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacola

Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
oggi, **27 GEN, 2021**
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacola

